

PAC	2009 - 85
N. PROTOCOLLO	116744 del 01.09.2009
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI  UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	<b>Regolamento (CE) n. 1189/2008 della Commissione, del 25 novembre 2008, recante modalità di applicazione, per il 2009, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro</b>

Si segnala che sulla GUCE n. 322 del 02.12.2008 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 1189/2008 della Commissione](#), del 25 novembre 2008, recante modalità di applicazione, per il 2009, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro.

L'articolo 1 prevede che per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 sono aperti i seguenti contingenti tariffari per importazioni di baby beef espresse in peso carcassa (100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa):

- a) 9400 tonnellate per origine Croazia (numero d'ordine 09.4503)
- b) 1500 tonnellate per origine Bosnia-Erzegovina (numero d'ordine 09.4504)
- c) 1650 tonnellate per origine ex Repubblica iugoslava di Macedonia (numero d'ordine 09.4505)
- d) 9175 tonnellate per origine Serbia e Kosovo (numero d'ordine 09.4198)
- e) 800 tonnellate per origine Montenegro (numero d'ordine 09.4199)

L'importazione nell'ambito dei summenzionati contingenti è riservata a determinati animali vivi e a determinate carni di cui ai sotto elencati codici NC, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croatia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro:

-ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 e ex 0201 2020,

ex 0201 2030,

ex 0201 20 50.

Detti contingenti sono gestiti per mezzo di un titolo d'importazione (rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico su presentazione del relativo certificato di autenticità) che reca:

**nella casella 8** l'indicazione del paese o del territorio doganale di origine, ed è contrassegnata con una crocetta la menzione "si". Il titolo obbliga a importare dal paese o dal territorio doganale indicato;

**nella casella 20** la dicitura «baby beef».

Le domande di titoli di importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1189/2008 devono essere accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale di esportazione.

L'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni di esportazione di beni figura nell'allegato II del suddetto regolamento.

Tanto i titoli che i certificati di autenticità sono validi tre mesi dalla data del rispettivo rilascio.

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93